Illegittima l'esclusione per omessa comunicazione dell'avvenuto versamento del contributo all'AVCP

La mancata comunicazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non può essere considerata *sic et simpliciter* causa di esclusione dalla procedura di gara, senza che la Stazione Appaltante abbia proceduto ad un previo accertamento dell'effettivo versamento dell'importo dovuto all'Autorità.

Così si è espressa l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n. 67 del 25.03.2010 a seguito dell'istanza presentata dalla società esclusa da una procedura di gara ad evidenza pubblica, in quanto, pur avendo provveduto al versamento del contributo all'Autorità, non aveva proceduto alla comunicazione degli estremi del versamento postale effettuato al sistema informatico di riscossione (SIMOG).

Invero, il bando di gara nel prevedere, in ordine al pagamento del predetto contributo, la duplice modalità di effettuazione di pagamento, a scelta tra il versamento on line al "Servizio riscossione contributi" ovvero versamento sul conto corrente postale intestato all'Autorità, stabiliva, altresì, che a comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante avrebbe dovuto allegare all'offerta la ricevuta in originale del pagamento effettuato, ovvero la fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità e che il concorrente avrebbe dovuto comunicare gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali al sistema on line di riscossione.

L'Autorità, nell'evidenziare la correttezza del bando laddove venivano rispettate le prescrizioni relative alle istruzioni concernenti le modalità di contribuzione dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel contempo rilevava che la questione giuridica fosse già stata oggetto di valutazione e giudizio dall'Autorità, sia attraverso la pubblicazione sul sito

istituzionale della stessa nella sezione "Risposte ai quesiti frequenti", sia attraverso altre pronunce (cfr. Pareri n. 8 del 14 gennaio 2010 e n. 20 del 12 febbraio 2009).

Infatti, già in precedenza l'Autorità ha avuto modo di confermare **l'essenzialità del pagamento del contributo** di cui trattasi da parte del concorrente alla gara, precisando, pertanto, che la mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento, in quanto adempimento formale, non può essere considerata dalla Stazione Appaltante nel bando di gara causa di esclusione, senza procedere ad un previo accertamento dell'effettivo versamento dell'importo dovuto all'Autorità.

Ufficio Consulenza